



L'eccezione è fondata. L'accordo su cui viene basato il ricorso ha natura privatistica; non è stato prodotto con il ricorso, né il ricorso indica se e in che punto del processo fosse stato prodotto. L'indicazione contenuta nella memoria ex art. 372 cpc è tardiva. Per giurisprudenza consolidata delle Sezioni unite la mancata allegazione del contratto collettivo nazionale privatistico sul quale il ricorso si fonda rende l'atto improcedibile (Cass., sez. un., 23 settembre 2010, n. 20075) e la mancata indicazione nel ricorso del se e in quale sede processuale l'accordo sia stato prodotto rende il ricorso inammissibile (Cass. sez. un., 25 marzo 2010, n. 7161; nonché Cass., sez. un., 3 novembre 2011, n. 22726).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese, per legge, devono essere poste a carico della parte che perde il giudizio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità al controricorrente, liquidandole in  $\text{€} 5.000,00$  euro, nonché 3.000,00 euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 ottobre 2011.

Il consigliere estensore  
Pietro Curzio

Il presidente

Giovanni Amoroso

Virgilio Saleffi  
Cancelleria

21 DIC 2011

Ricorso n. 8105.10  
Udienza 4 ottobre 2011

Pietro Curzio, estensore